

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY
société anonyme
5, rue Jean Monnet
L-2180 LUSSEMBURGO
R.C. Lussemburgo B 36 832

Si riporta di seguito il regolamento di gestione di Credit Suisse Money Market Fund (Lux), deliberato da Credit Suisse Money Market Fund Management Company, nella sua qualità di società di gestione, e approvato da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., nella sua qualità di banca depositaria.

Versione coordinata del regolamento di gestione del fondo comune d'investimento

Credit Suisse Money Market Fund (Lux)

Febbraio 2007

Il presente regolamento di gestione del fondo comune d'investimento («fonds commun de placement») Credit Suisse Money Market Fund (Lux) e le sue successive modifiche, ai sensi del successivo articolo 16, regolano i rapporti giuridici tra:

- 1) la società di gestione «Credit Suisse Money Market Fund Management Company», una société anonyme con sede legale in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, iscritta nel registro di commercio di Lussemburgo al n. B 36 832 (di seguito indicata come la «società di gestione»);
- 2) Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una société anonyme con sede legale in Lussemburgo, 56, Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo, iscritta nel registro di commercio di Lussemburgo al n. B 11 756 (la «banca depositaria»);
- 3) i sottoscrittori e titolari delle quote di Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (i «titolari delle quote»), che con l'acquisto di tali quote accettano il presente regolamento di gestione.

Articolo 1 – Il fondo

Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (il «fondo») è un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. Dal punto di vista giuridico, il fondo è una comunione indivisa di valori mobiliari e altri strumenti d'investimento (i «valori mobiliari») tra i titolari delle quote. Nell'ambito del fondo possono essere costituiti in qualsiasi momento singoli comparti, rappresentanti un portafoglio di attività e passività, cui sono collegati specifiche categorie di quote (le «quote di un comparto»). Il fondo è costituito dall'insieme dei singoli comparti. Nei confronti dei titolari delle quote e dei terzi, ciascun comparto viene considerato come un'entità separata. Il fondo viene gestito per conto dei proprietari indivisi (i «titolari delle quote») dalla società di gestione, una società di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo, nel rispetto del presente regolamento di gestione e del prospetto informativo del fondo (il «prospetto informativo») ai sensi della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la «legge del 20 dicembre 2002»). Il patrimonio del fondo è custodito dalla banca depositaria ed è separato da quello della società di gestione.

La società di gestione può costituire per ciascun comparto diverse classi (le «classi di quote») e sottoclassi di quote, tra cui quote a distribuzione dei proventi (le «quote a distribuzione») e quote a capitalizzazione dei proventi (le «quote a capitalizzazione»), come descritto nel prospetto informativo.

I singoli comparti sono designati con il nome indicato nel prospetto informativo. Per ciascuno di essi viene anche stabilita la moneta di riferimento.

Articolo 2 – La società di gestione

Il fondo è gestito per conto dei titolari delle quote dalla società di gestione.

La società di gestione è autorizzata a gestire il fondo per conto dei titolari delle quote, nel rispetto dei limiti stabiliti al successivo articolo 5, e può pertanto acquistare, vendere, sottoscrivere, convertire e prendere in consegna i valori mobiliari, gli strumenti di mercato monetario e gli altri titoli, nonché esercitare tutti i diritti direttamente e indirettamente connessi al patrimonio del fondo.

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione stabilisce le linee guida d'investimento dei comparti, in base alla politica e ai limiti indicati nei successivi articoli 4 e 5. Il Consiglio di amministrazione della società di gestione può avvalersi dell'ausilio di un comitato d'investimento, che può essere composto da membri del Consiglio di amministrazione, e di altre persone che agiscono in veste di consulenti per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione può inoltre affidare a dirigenti o dipendenti l'incarico dell'attuazione quotidiana della politica d'investimento e della gestione del patrimonio del fondo. La società di gestione può avvalersi in generale di servizi di informazione, di consulenza e di altro tipo a beneficio del fondo.

Articolo 3 – La banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société anonyme con sede legale in Lussemburgo, è stata nominata in qualità di banca depositaria.

La società di gestione e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento tale rapporto contrattuale, mediante comunicazione scritta da inviare con preavviso di tre mesi alla controparte.

La revoca dell'incarico alla banca depositaria da parte della società di gestione è tuttavia consentita solo a condizione che venga designata un'altra banca depositaria che subentri nelle funzioni e responsabilità stabilite nel presente regolamento di gestione. Inoltre, anche dopo la revoca, la banca depositaria è tenuta a svolgere le sue funzioni per il tutto il tempo necessario al trasferimento dell'intero patrimonio del fondo alla nuova banca depositaria.

In caso di recesso da parte della banca depositaria, la società di gestione è tenuta a nominare entro due mesi un'altra banca depositaria che subentri nelle funzioni e responsabilità stabilite nel presente regolamento di gestione. Anche in questo caso la banca depositaria è tenuta a svolgere le sue funzioni fino al trasferimento del patrimonio del fondo alla nuova banca depositaria.

Il patrimonio del fondo – costituito da tutte le attività liquide, gli strumenti di mercato e i valori mobiliari – è custodito dalla banca depositaria per conto dei titolari delle quote. Con l'approvazione della società di gestione, la banca depositaria può affidare a banche e altre istituzioni finanziarie la custodia degli strumenti di mercato monetario e dei valori mobiliari. La banca depositaria può detenere i valori mobiliari in depositi collettivi presso depositari da essa selezionati con l'approvazione della società di gestione.

Per quanto riguarda i conti correnti e i depositi titoli, la banca depositaria dovrà adempiere gli usuali obblighi bancari. La banca depositaria può disporre del patrimonio del fondo ed effettuare pagamenti a terzi solo su istruzioni della società di gestione e nel quadro del presente regolamento di gestione. La banca depositaria esercita inoltre tutte le funzioni previste dall'articolo 18 della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 4 – Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo principale del fondo è ottenere rendimenti sostenuti e costanti per i singoli comparti, avendo riguardo alla sicurezza del capitale investito, alla stabilità del valore e all'elevata liquidità. Il patrimonio del fondo a tal fine allocato a livello globale, in base al principio della ripartizione del rischio, principalmente in strumenti di mercato monetario di prim'ordine (titoli di debito a breve termine, certificati di deposito, commercial paper, note a medio termine, accettazioni bancarie), in titoli di Stato a breve termine e/o in obbligazioni a tasso fisso o variabile emesse da debitori di prim'ordine o garantite da nomi di prima qualità, denominati nella moneta di riferimento dei singoli comparti.

Per tali investimenti almeno i due terzi del patrimonio netto di ciascun comparto sono investiti nella moneta di riferimento del comparto. Ciascun comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in altre monete; tuttavia gli investimenti senza copertura valutaria rispetto alla moneta di riferimento del comparto non possono superare il 10 per cento del patrimonio netto del comparto.

Nel rispetto delle linee guida delle autorità di regolamentazione competenti, ciascun comparto può stipulare swap su valute o su tassi d'interesse aventi come sottostante strumenti di mercato monetario o valori mobiliari con istituzioni finanziarie di prim'ordine, a condizione che tali transazioni siano collegate direttamente al patrimonio del comparto e siano utilizzate per la copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso d'interesse.

Al fine di garantire una sufficiente liquidità per i pagamenti o per finalità di investimento tattiche, il comparto può detenere attività liquide (teoricamente fino al 100 per cento) sotto forma di depositi a termine presso istituzioni creditizie.

Ciascun comparto può, per periodi limitati, acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni di repurchase agreement stipulate con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni.

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono di tempo in tempo effettuare operazioni di prestito titoli.

Articolo 5 – Limiti per gli investimenti

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) il fondo può investire esclusivamente in:
 - a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari nell'ambito dell'UE ai sensi dell'articolo 1, par. 13 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi d'investimento nel settore dei servizi mobiliari;
 - b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'UE o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'UE e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
 - d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati ai punti a), b) o c), e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
 - e) depositi a vista o depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
 - f) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti equivalenti regolati mediante il pagamento di un differenziale in contanti, negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (i «derivati OTC»), a condizione che:
 - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi del presente paragrafo oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base agli obiettivi d'investimento indicati nel presente regolamento di gestione o nel prospetto informativo;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo;
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
 - g) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma generalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetto a disposizioni per la protezione dei depositi e degli investitori e che:
 - siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipi almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un'istituzione sottoposta a una vigilanza in base ai criteri previsti dalla legislazione UE in vigore oppure emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute a giudizio dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione UE in vigore;
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria approvata dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h) e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità

giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.

- 2) Indipendentemente dai limiti per gli investimenti di cui al punto 1), par. a), b) e c), ciascun comparto può
- a) investire fino al 10 per cento del proprio valore del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1);
 - b) detenere inoltre in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) A condizione che la società di gestione applichi procedure di risk management che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento per ciascun comparto i rischi connessi alle singole posizioni d'investimento nonché la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo, e utilizzi a tal fine procedure che permettano di determinare in modo preciso e indipendente il valore dei derivati OTC, ciascun comparto può effettuare operazioni in cambi secondo le disposizioni più avanti indicate e/o utilizzare altri strumenti (opzioni call e put) e/o tecniche relativi a valori mobiliari e strumenti di mercato.
- a) Il rischio complessivo associato alle operazioni in derivati non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto. Per quanto riguarda il calcolo del rischio, si deve tenere conto del valore di mercato degli strumenti sottostanti, dei premi pagati, del rischio di credito della controparte, delle future oscillazioni di mercato e del tempo necessario per il realizzo delle posizioni. Nel quadro della strategia d'investimento di un comparto e nel rispetto dei limiti definiti al punto 4), lettera e), il fondo può effettuare operazioni in derivati, a condizione che il rischio complessivo degli strumenti sottostanti non superi i limiti per gli investimenti specificati al punto 4). I derivati incorporati in un valore mobiliare o in uno strumento di mercato monetario entrano nel calcolo dei limiti di cui alla presente lettera a) del punto 3).
 - b) Per la copertura del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può effettuare operazioni di swap su tassi d'interesse con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni, a condizione che l'importo complessivo di queste operazioni non superi il totale dei valori mobiliari in portafoglio nella rispettiva moneta.
 - c) In aggiunta alle operazioni soprammenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare operazioni di swap (swap su tassi d'interesse e swap su tassi d'interesse e valute) ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Con tali operazioni il comparto non può in alcun modo discostarsi dall'obiettivo d'investimento indicato nel prospetto informativo.
 - d) Per la protezione del rischio di cambio, ciascun comparto può effettuare operazioni di vendita a termine in cambi o operazioni di swap su valute con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Considerato che queste operazioni sono effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.
 - e) Tutti gli strumenti e i contratti citati al punto 3) devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1) lettera f).
 - f) Limiti per gli investimenti dei comparti soggetti alla regolamentazione della Securities and Futures Commission di Taiwan: l'importo complessivo degli investimenti in derivati per finalità di copertura o di ottimizzazione della gestione del patrimonio non può superare il 15 per cento dell'ultimo valore del patrimonio netto del rispettivo comparto.
- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario degli emittenti nei quali il comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non può superare il 40 per cento del suo patrimonio netto. Un comparto non può investire più del 20 per cento del suo patrimonio in depositi presso una stessa istituzione. Il totale del rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC non può superare le seguenti percentuali
- 10 per cento del patrimonio netto se la controparte è un'istituzione creditizia ai sensi della lettera e del punto 1);
 - 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza.
- Indipendentemente dal limite di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio con una stessa istituzione in una combinazione di
- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
 - depositi presso tale istituzione, e/o
 - rischi collegati a derivati OTC relativi a tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'UE o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per alcuni titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro dell'EU soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio in titoli di debito ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore del patrimonio netto del comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a). I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi presso tale emittente o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in nessun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in base a principi contabili internazionali riconosciuti sono considerate come un'unica istituzione per la determinazione della conformità ai limiti

per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto del comparto.

- f) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.
- 5) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di valori mobiliari nell'ambito di operazioni di repurchase agreement con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni, fino al 10 per cento del suo valore del patrimonio netto. Per tutta la durata dell'operazione di repurchase agreement, il comparto non può vendere i valori mobiliari oggetto dell'operazione prima del riacquisto degli stessi da parte dell'istituzione finanziaria contraente o della scadenza del termine per il riacquisto. La società di gestione deve verificare che il valore complessivo delle operazioni di repurchase agreement rimanga entro un livello tale da consentire in ogni momento al comparto di fare fronte alle obbligazioni connesse al rimborso delle sue quote.
- 6) a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli comportanti un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un'emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario dello stesso emittente.
- Negli ultimi due casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto delle quote/azioni in circolazione.
- I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:
- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali;
 - ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da uno Stato non membro dell'UE;
 - ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'UE;
- 7) La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione
- dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni «back to back»;
 - dei prestiti di breve durata e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto del comparto.
- 8) Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
- 9) Ciascun comparto può effettuare operazioni di prestito titoli concernenti i valori mobiliari del suo portafoglio, se ciò avviene nel rispetto delle disposizioni e procedure di istituzioni di clearing di titoli o di altre istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. Tali operazioni non possono avere durata superiore a 30 giorni e riguardare più della metà del portafoglio titoli del comparto, a meno che tali contratti non possano essere risolti in ogni momento e i titoli prestati restituiti.
- Il comparto deve inoltre di norma ricevere un collaterale, il cui valore per tutta la durata dell'operazione di prestito titoli non deve essere inferiore al valore complessivo dei titoli prestati. Tale collaterale deve essere concesso sotto forma di
- (i) garanzie di banche di prim'ordine;
 - (ii) attività liquide;
 - (iii) quote/azioni di OIC di mercato monetario o di OIC investiti in attività liquide con il massimo rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta; e/o
 - (iv) titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o dai suoi enti territoriali, oppure da istituzioni e organismi internazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- ed essere vincolato a favore del comparto fino alla scadenza del prestito titoli.
- 10) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati ad essi relativi, merci o documenti rappresentativi di merci, o in titoli emessi dalla società di gestione.
- 11) Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o strumenti di mercato monetario.
- 12) Tranne che per le assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel presente prospetto informativo, la società di gestione non può costituire in garanzia i valori patrimoniali del fondo o utilizzarli come collaterale. In tali casi, non può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale più del 10 per cento del patrimonio di un comparto. Le garanzie che devono di norma essere prestate a sistemi di clearing di titoli o sistemi di pagamento riconosciuti in base ai loro rispettivi regolamenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni all'interno di tali sistemi e i margini di garanzia d'uso per le operazioni in derivati non devono essere considerate come una costituzione di garanzia ai sensi della presente disposizione.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di opzione.

I limiti di cui al punto 4) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in ogni momento nuovi limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote, a condizione che tali limiti per gli investimenti siano necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

Articolo 6 – Emissione delle quote

Le quote di ciascun comparto sono emesse dalla società di gestione in qualsiasi giorno lavorativo bancario (secondo la definizione di cui all'articolo 9). L'emissione delle quote avviene con la conferma della ricezione del prezzo di emissione con buona data valutata da parte della banca depositaria o dell'agente di distribuzione centrale.

La società di gestione può nominare terzi in qualità di agenti di distribuzione, autorizzandoli all'emissione delle quote.

Nell'ambito della sua attività di distribuzione, la società di gestione ha la facoltà di vietare o limitare la vendita delle quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi e territori qualora tale vendita sia pregiudizievole per il fondo oppure in contrasto con la legislazione del Paese in questione.

La società di gestione può anche stabilire un requisito minimo di posizione per ciascuna classe o sottoclasse di quote, come indicato nel prospetto informativo.

La società di gestione può inoltre:

- a) rifiutare a sua discrezione le richieste di sottoscrizione;
- b) procedere in qualsiasi momento al rimborso delle quote detenute da titolari non autorizzati all'acquisto o alla detenzione delle quote.

La società di gestione si riserva altresì il diritto di limitare l'entità di singoli comparti e di sospendere l'emissione di ulteriori quote, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della regolare gestione degli investimenti del fondo. Tali modifiche saranno rese note dalla società di gestione.

Salvo che nel caso di stampa dei certificati rappresentativi delle quote, è consentita l'emissione di frazioni di quote (fino alla terza cifra decimale). I relativi diritti vengono esercitati in misura proporzionale. Le classi e sottoclassi di quote del fondo sono descritte nel prospetto informativo.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

Articolo 7 – Prezzo di emissione

Nel periodo di prima emissione, il prezzo di emissione unitario per le quote di ciascuna classe viene stabilito dalla società di gestione. Nel prezzo di prima emissione possono essere incluse commissioni, come descritto nel prospetto informativo del fondo. Dopo il periodo di prima emissione, il prezzo di emissione delle quote è pari al valore del patrimonio netto applicabile nel giorno di ricezione dell'ordine di acquisto o, se previsto dal prospetto informativo per il singolo comparto, nel primo giorno successivo alla ricezione di tale ordine, maggiorato in ogni caso di una commissione di intermediazione fino a un massimo del 3 per cento del valore del patrimonio netto. La società di gestione può, per una o più classi di quote, decidere di adeguare detto valore del patrimonio netto per un importo corrispondente alla proiezione del valore delle quote in questione alla data della ricezione del pagamento da parte della banca depositaria. La commissione di intermediazione va a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Sono inoltre a carico dell'acquirente tutte le eventuali imposte relative all'emissione.

Il pagamento deve essere effettuato entro due giorni lavorativi bancari (secondo la definizione di cui all'articolo 9) dalla determinazione del prezzo di emissione.

Per i pagamenti pervenuti dopo tale termine, il prezzo di emissione unitario viene maggiorato tenendo conto dell'incremento del valore del patrimonio netto fino alla ricezione del pagamento.

In ogni caso la società di gestione può decidere, in via discrezionale, di accettare la richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dell'importo del pagamento in forma liberamente disponibile da parte della banca depositaria.

Articolo 8 – Certificati rappresentativi delle quote

Le quote emesse in forma dematerializzata possono essere detenute tramite depositari collettivi, nel qual caso i titolari delle quote ricevono dal depositario da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativamente alle quote di loro pertinenza, oppure direttamente su un conto dei titolari delle quote registrato sui libri contabili del fondo, tenuti per conto del fondo e dei titolari delle quote dall'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione oppure presso Euroclear o Clearstream Banking System S.A.. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

Su richiesta, per alcune classi di quote specificate nel prospetto informativo, possono essere emessi e consegnati in Lussemburgo i certificati rappresentativi delle quote. A seguito di tale consegna, viene registrata l'uscita del corrispondente numero di quote dal conto del titolare delle quote presso il depositario o l'amministrazione centrale. La richiesta di consegna dei certificati rappresentativi delle quote registrate su un conto presso l'amministrazione centrale deve essere presentata direttamente dal titolare delle quote (o da una persona in possesso di regolare procura) all'amministrazione centrale. La richiesta di consegna dei certificati rappresentativi delle quote registrate su un conto presso un depositario deve essere presentata al rispettivo depositario.

I suddetti certificati possono essere emessi in tagli da 1, 10, 100 e 1.000 quote. Ciascun certificato rappresentativo delle quote viene firmato dalla società di gestione e dalla banca depositaria e in entrambi i casi la firma può essere riprodotta meccanicamente.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

Articolo 9 – Valore del patrimonio netto

Il valore del patrimonio netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo in qualsiasi giorno di normale apertura delle banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un «giorno di valutazione»). Il calcolo viene effettuato tenendo conto della proiezione del valore del patrimonio netto del comparto a due giorni lavorativi bancari dal giorno di valutazione (il «giorno di regolamento»), dividendo il valore del patrimonio netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione. A tal fine, le attività e passività del comparto sono attribuite alle singole classi di quote, e il calcolo viene effettuato dividendo il valore del patrimonio netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione per il relativo comparto o classe di quote. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la parte del valore del patrimonio netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Ciascun comparto è costituito da un portafoglio comune a tutte le classi di quote. Inoltre, per una o più classi di quote è possibile detenere attività specifiche separate dal portafoglio comune. Analogamente, oltre alle passività comuni a tutte le classi di quote, per una o più classi di quote è possibile contrarre passività specifiche.

La parte del portafoglio comune a tutte le classi di quote di un comparto e di pertinenza di una singola classe di quote viene determinata considerando le emissioni, i rimborsi e le distribuzioni, nonché i pagamenti relativi alle emissioni specifiche per una classe di quote o gli introiti di proventi relativi alle attività di una specifica classe di quote o il ricavato delle vendite, applicando i criteri di valutazione di seguito indicati.

La percentuale del patrimonio netto del portafoglio comune a un comparto e di pertinenza di una singola classe di quote viene determinata nel seguente modo:

- inizialmente la percentuale del valore netto del portafoglio comune di pertinenza di una singola classe di quote è pari al valore dei pagamenti ricevuti per le quote di ciascuna classe di quote e del rispettivo prezzo di emissione versato nel portafoglio alla prima emissione delle quote di una nuova classe;
- tale percentuale del valore netto del portafoglio comune di pertinenza di una singola classe di quote aumenta per effetto dell'emissione di ulteriori quote per la specifica classe e del versamento nel portafoglio del relativo prezzo di emissione;
- se il fondo acquista valori patrimoniali per una specifica classe di quote o sostiene spese per una specifica classe di quote (il che comprende anche una maggiore proporzione di spese rispetto a quelle di altre classi di azioni), se effettua distribuzioni specifiche o se paga il prezzo di rimborso per le quote di una classe, la percentuale del valore netto del portafoglio comune viene ridotta dal costo di acquisto dei valori patrimoniali specifici per la classe, dalle spese sostenute specificamente per la classe, dalle distribuzioni a favore delle quote di tale classe o dal prezzo di rimborso pagato in occasione del rimborso delle quote della classe;
- Il valore delle attività specifiche per una classe e il totale delle passività specifiche per una classe viene attribuito esclusivamente alle classi di quote interessate e aumenta o riduce il valore del patrimonio netto delle quote di tale classe o classi di quote.

L'allocazione delle attività e passività del fondo tra i diversi comparti viene effettuata nel seguente modo:

- il prezzo di emissione ricevuto dal fondo all'emissione delle quote e la riduzione delle attività del fondo dovuta ai rimborsi delle quote (o alle distribuzioni a favore delle quote) vengono allocati al comparto di appartenenza delle quote;
- le attività acquistate per investimento del prezzo di emissione delle quote e il reddito che ne deriva, nonché l'aumento di valore di tali investimenti allocati a un comparto, sono allocati al comparto in questione;
- le passività, le spese e le riduzioni di valore in relazione agli investimenti del fondo o altre operazioni riferite a uno specifico comparto sono allocate a tale comparto;
- in caso di utilizzo di operazioni in cambi, di strumenti o di tecniche finanziarie strettamente collegate a uno specifico comparto, le conseguenze del loro utilizzo sono a carico del comparto;
- se le attività, il reddito, l'aumento di valore, le passività, le spese o le riduzioni di valore, nonché l'utilizzo di operazioni in cambi, delle transazioni, degli strumenti o delle tecniche sono strettamente collegati con diversi comparti, essi saranno divisi tra i comparti in base al rapporto con cui si riferiscono a ciascuno dei comparti. Questa allocazione viene effettuata in relazione al patrimonio netto relativo dei rispettivi comparti, se la società di gestione reputa che questo sia il metodo migliore.

Il valore del patrimonio netto di una classe di quote denominata in una moneta diversa da quella di riferimento del rispettivo comparto viene calcolato nella moneta di riferimento del comparto e poi convertito nell'altra moneta al cambio mid tra la moneta di riferimento e l'altra moneta. Per la valutazione del patrimonio del fondo si utilizzano i seguenti criteri:

il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo di acquisto e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale

Al verificarsi di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti può essere adeguata ai nuovi rendimenti di mercato.

I depositi a termine sono valutati al valore nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da questa valutazione vengono convertiti nella rispettiva moneta di riferimento in base al cambio mid. Le operazioni in cambi effettuate per finalità di copertura valutaria vengono considerate quando si esegue tale conversione. Il valore del patrimonio netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete al cambio mid se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri sopramenzionati o la valutazione risulta non corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per la determinazione del valore del patrimonio del fondo.

Il valore del patrimonio unitario viene arrotondato – per eccesso in caso di sottoscrizione e per difetto in caso di rimborso – all'unità decimale più vicina nella rispettiva moneta.

La valutazione delle singole classi di quote viene effettuata nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Il valore del patrimonio netto consolidato del fondo è espresso in franchi svizzeri.

Articolo 10 – Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore del patrimonio netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote quando una parte rilevante del patrimonio di un comparto

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente accessibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole nell'interesse dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore del patrimonio netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

Gli investitori che hanno chiesto l'emissione, il rimborso o la conversione di quote del relativo comparto vengono informati della sospensione; l'avviso della sospensione viene anche pubblicato sui giornali specificati dalla società di gestione se la sospensione della valutazione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana, dando agli investitori la possibilità di ritirare le loro richieste.

Articolo 11 – Rimborso

La società di gestione rimborsa di norma le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario (secondo il metodo di calcolo descritto nel capitolo 9 «Valore del patrimonio netto») al valore del patrimonio netto unitario della rispettiva classe di quote in tale giorno lavorativo bancario, al netto delle commissioni di rimborso applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione.

Il prezzo di rimborso delle quote di un comparto corrisponde al valore del patrimonio netto unitario nella moneta di riferimento del comparto o della classe di quote applicabile nel giorno della ricezione della richiesta di rimborso e della restituzione dei certificati rappresentativi delle quote o, se così stabilito nel prospetto informativo, nel primo giorno successivo, al netto degli eventuali oneri di rimborso.

All'atto del rimborso, una commissione fino ad un massimo del 3 per cento può essere dedotta dal prezzo di rimborso se tale disposizione è prevista nel prospetto informativo del fondo per la specifica classe di quote.

La società di gestione può decidere di aumentare il valore del patrimonio netto di una o più classi di quote per un importo corrispondente alla proiezione dell'incremento di valore delle quote in questione alla data di pagamento del prezzo di rimborso.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un investitore in un comparto o in una classe di quote al di sotto del requisito minimo di posizione per il comparto o la classe di quote in questione, la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale comparto o classe detenute dall'investitore.

Considerato che nel patrimonio di ciascun comparto deve essere mantenuta una adeguata percentuale di attività liquide, in circostanze normali la liquidazione delle quote avviene entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario o rimessa di assegno oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo importo.

Se il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio. Se non diversamente previsto dalla legge applicabile, non vi è alcun obbligo di pagare il ricavato del rimborso in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità. Le quote rimborsate vengono annullate al pagamento del prezzo di rimborso.

Articolo 12 – Conversione delle quote

Tenendo conto dei limiti stabiliti nel prospetto informativo, i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto o di un'altra classe nello stesso comparto o in un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La conversione viene effettuata sulla base del valore del patrimonio netto unitario calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo alla data della richiesta.

Unitamente alla richiesta di conversione devono essere presentati i certificati rappresentativi delle quote oggetto della conversione. Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione del valore delle quote detenute da un titolare delle quote in un comparto o in una classe al di sotto del requisito di posizione minima per tale comparto o classe di quote, la società di gestione può, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dall'investitore.

In caso di conversione di quote in una moneta in quote denominate in un'altra moneta, vengono detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

Se previsto nel prospetto informativo, all'atto della conversione può essere applicata una commissione pari alla metà dell'aliquota standard.

Articolo 13 – Spese a carico del fondo

Il fondo sostiene i seguenti oneri:

- tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite del fondo;
- le commissioni di brokeraggio e bancarie d'uso a carico del fondo per le transazioni sui titoli del portafoglio (questi oneri vengono aggiunti al prezzo d'acquisto dei titoli e detratte dal ricavato della vendita);
- la commissione di gestione mensile fino a un massimo dell'1 per cento su base annua a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore del patrimonio netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata ad aliquote diverse o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli relativi alle commissioni di gestione sono riportati nel prospetto informativo;
- le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di tempo in tempo con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, o al valore dei titoli in custodia o stabilite come importo forfettario; le commissioni pagabili alla banca depositaria non possono essere superiori allo 0,10 per cento annuo e si sommano, in alcuni casi, alle commissioni di transazione e alle commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;

- le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e agli agenti di rappresentanza autorizzati nei luoghi di registrazione;
- tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- le spese di stampa dei certificati al portatore rappresentativi delle quote, gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore del patrimonio netto, per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo.

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte in primo luogo dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli e infine dal patrimonio. Altre spese possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni. Anche le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 14 – Esercizio contabile, revisione contabile

L'esercizio contabile del fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio del fondo è soggetto a revisione da parte di un revisore contabile indipendente nominato dalla società di gestione.

Articolo 15 – Destinazione dell'utile netto e dei guadagni in conto capitale

1. Quote a distribuzione

Se sono state emesse quote a distribuzione, la società di gestione dopo la chiusura dell'esercizio contabile stabilisce per ciascun comparto la misura del reddito netto degli investimenti da attribuire a tali quote. Le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del fondo (plusvalenze da realizzo, ricavi dalla cessione di diritti d'opzione e ricavi simili) possono inoltre essere trattenute in tutto o in parte nel fondo per il reinvestimento oppure registrate in tutto o in parte nel prospetto di conto economico e distribuite agli investitori. Nello stesso tempo, il reddito netto degli investimenti, le plusvalenze da realizzo e il ricavato della vendita di diritti vengono rettificati per tenere conto dei pagamenti effettuati da nuovi sottoscrittori e dei rimborsi. Ulteriori distribuzioni possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato. Le distribuzioni vengono di norma effettuate con frequenza annuale o agli intervalli stabiliti nel prospetto informativo.

2. Quote a capitalizzazione

Il reddito generato viene utilizzato per aumentare il valore del patrimonio netto delle quote (capitalizzazione). La società di gestione può comunque di tempo in tempo procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo. Ulteriori distribuzioni possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

3. Disposizioni generali

Le distribuzioni relative ai certificati rappresentativi delle quote vengono effettuate su presentazione delle relative cedole, mediante trasferimento bancario, assegno bancario o pagamento in contanti (se necessario previa conversione valutaria) nella moneta avente corso legale nel Paese dell'agente di pagamento.

I pagamenti relativi alle quote registrate su un conto del titolare delle quote vengono effettuati mediante assegno inviato all'indirizzo indicato sul registro dei titolari delle quote o, in casi particolari stabiliti dalla società di gestione, mediante trasferimento bancario.

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni dalla data di scadenza cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

Articolo 16 – Modifica del regolamento di gestione

La società di gestione, con l'approvazione della banca depositaria, può modificare in qualsiasi momento in tutto o in parte il presente regolamento di gestione.

Le modifiche vengono depositate presso il registro di commercio e delle società di Lussemburgo ed entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione sul «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» lussemburghese (il «Mémorial»).

Articolo 17 – Comunicazioni

Il valore del patrimonio netto delle quote delle singole classi e/o il loro prezzo di emissione e rimborso vengono pubblicati in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede legale della società di gestione.

Il bilancio annuale, che viene pubblicato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, e tutte le relazioni intermedie del fondo sono disponibili per i titolari delle quote presso la sede legale della società di gestione, nonché presso gli agenti di pagamento e gli agenti di distribuzione.

Le modifiche del regolamento di gestione, gli avvisi ai titolari delle quote e le comunicazioni riguardanti la sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e del rimborso delle quote sono pubblicati, ove necessario, sul Mémorial, sul «Luxemburger Wort» e sui giornali dei Paesi in cui le quote del comparto sono distribuite al pubblico.

Articolo 18 – Liquidazione, durata del fondo e fusione dei comparti

Il fondo e i singoli comparti hanno una durata illimitata. I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul Mémorial, su almeno altri due giornali nonché su vari giornali nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto sarà pubblicata su due giornali, indicati nel prospetto informativo. L'emissione delle quote viene sospesa a partire dalla data della delibera di scioglimento. Il rimborso delle quote è

invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

Alla liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, ai titolari delle quote. Gli importi di liquidazione che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore del patrimonio netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione e il prezzo di rimborso, qualora non possa essere pagato mediante trasferimento bancario, mediante assegno o in contanti dall'agente per i pagamenti, è pagabile agli ex titolari delle quote dalla banca depositaria per un periodo di sei mesi e successivamente depositato presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo.

La società di gestione può altresì deliberare la fusione di vari comparti mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo o di un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. In tal caso i diritti delle singole classi di quote vengono determinati con riferimento ai rispettivi valori del patrimonio netto nella data di effetto della fusione. Tali operazioni di fusione devono essere annunciate con almeno un mese di preavviso, in modo da consentire agli investitori di chiedere il rimborso delle loro quote, senza spese, nel caso in cui non desiderino investire nei comparti risultanti dalla fusione.

Articolo 19 – Prescrizione

I diritti dei titolari delle quote nei confronti della società di gestione o della banca depositaria si prescrivono dopo cinque anni dalla data dell'evento che li ha originati.

Articolo 20 – Legge applicabile, giurisdizione e lingua determinante

Per tutte le controversie tra i titolari delle quote, la società di gestione, gli azionisti di quest'ultima e la banca depositaria è competente il tribunale distrettuale di Lussemburgo e si applica il diritto lussemburghese. La società di gestione e/o la banca depositaria possono comunque assoggettare sé stesse e il fondo alla giurisdizione del Paese in cui le quote sono offerte e vendute per i diritti degli investitori soggetti a questi Paesi.

Fa fede la versione in lingua tedesca del presente regolamento di gestione. La società di gestione e la banca depositaria possono comunque riconoscere come vincolanti per sé stesse e per il fondo le traduzioni da loro autorizzate nelle lingue dei Paesi in cui le quote del fondo sono offerte e vendute.

Lussemburgo, 25 gennaio 2007

Credit Suisse Money Market Fund Management Company

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.